

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

---

Affidamento del servizio di copertura assicurativa del personale della Polizia di Stato in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, mediante una polizza collettiva sanitaria, della durata di un anno

## RISPOSTE A QUESITI FAQ n. 3

### **Domanda n. 1**

1. Nella comunicazione inviata alla presente Impresa di assicurazione, al paragrafo 3 si legge che le prestazioni ivi indicate dovranno essere previste "per tutto il personale della Polizia di Stato in servizio positivo al "COVID 19"". Se la positività al virus è un presupposto per l'erogazione di tutte le prestazioni, si chiede di chiarire la portata di servizi che parrebbero diretti anche ad assicurati non ancora riconosciuti positivi al virus stesso, come il servizio di cui alla lettera a), n. 1, denominato "consulto medico per l'assicurato in caso di sintomi sospetti", o ad assicurati non più positivi al virus, come il servizio di cui al n. 3, "consulto medico specialista per l'assicurato, post ricovero".

### **Risposta alla domanda n. 1:**

Di seguito le prestazioni da erogare agli assicurati:

#### **Video consulto per visite specialistiche post ricovero**

A seguito di Ricovero per covid-2019 indennizzabile nei 30 giorni successivi alla dimissione.

La Società in caso di complicanze post- ricovero, a seguito di infezione da Covid-19, nei 30 giorni successivi alla giornata di dimissione, offre la possibilità di ottenere un video consulto al fine di poter dialogare a distanza con uno specialista convenzionato.

Viene garantito un confronto diretto con lo specialista per i casi in cui non sia necessario un contatto fisico, ad esempio per condividere i risultati di esami o referti, avere risposte a dubbi e domande sulle terapie, dialogare con il medico per eventuali approfondimenti.

Per poter usufruire della garanzia, l'Assicurato dovrà contattare la Compagnia per richiedere la prenotazione del video consulto con professionisti specializzati, utilizzando un numero verde indicato nel Piano Sanitario.

Al fine dell'attivazione è necessario fornire un indirizzo email al quale sarà inviato il link a cui è possibile collegarsi per il video consulto, utilizzando il proprio computer o un dispositivo mobile, smartphone o tablet.

#### **Assistenza**

**La Compagnia dovrà garantire che l'Assicurato possa accedere ai seguenti servizi della Compagnia, disponibili 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno:**

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

---

## **Pareri medici immediati (teleconsulto)**

In caso di **sintomi sospetti** (es. febbre, tosse, problemi respiratori, ecc.), la Compagnia dovrà assicurare che gli Assicurati potranno ricevere informazioni. I medici, dopo una breve indagine telefonica per capire il livello di difficoltà e di urgenza, forniranno all'Assicurato le dovute informazioni del caso.

## **Counseling psicologico**

La Compagnia dovrà assicurare un servizio di Counseling Psicologico, che consiste in un Centro di Ascolto telefonico sempre attivo tramite il quale ogni Assicurato ha la possibilità di telefonare e parlare con uno psicologo.

**Il seguente servizio di consulenza viene fornito dalla Compagnia tramite un numero dedicato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.**

## **Informazioni sanitarie telefoniche**

E' previsto un servizio di informazione sanitaria, indipendentemente dagli eventi previsti dalla copertura, in merito a:

- strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;
- farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni;
- preparazione propedeutica ad esami diagnostici;

## **nella stesa Domanda n. 1**

Si chiede la cortesia di precisare, servizio per servizio (per tali intendendosi i 4 di cui alla lettera a) già menzionata), la corretta estensione degli stessi, ossia se rivolti a tutti gli assicurati o solo a coloro che siano positivi al Covid 19 nel momento in cui ne chiedono l'erogazione;

**Risposta :** Vedi risposta alla domanda n. 1

## **Domanda n. 2**

3. in assenza di una previsione espressa nella documentazione inviata, la scrivente Impresa chiede conferma che, in applicazione delle regole civilistiche in materia assicurativa, la polizza indennizzi gli assicurati solo con riferimento ad eventi futuri e incerti, ossia non ancora manifestatisi al momento della decorrenza della polizza. Per "eventi" si intendono la diagnosi di positività al Covid 19 nei casi in cui questa basti come presupposto per l'erogazione della prestazione (es. la diaria da isolamento fiduciario) e il ricovero per Covid 19 con riferimento alle altre indennità. Ad esempio, qualora un assicurato fosse stato ricoverato in terapia intensiva o sub intensiva per Covid 19 prima della data di decorrenza della polizza e dimesso in data successiva a quella della decorrenza della polizza, la Compagnia non sarebbe tenuta a corrispondere né la diaria giornaliera né l'indennizzo una tantum e nemmeno a fornire il trasporto in ambulanza per il rientro a domicilio o l'assistenza infermieristica.

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

---

## **Riposta alla domanda n. 2.**

La compagnia sarà obbligata a garantire la copertura assicurativa nei termini previsti dalla polizza dalla decorrenza della stessa come di seguito specificato:

- relativamente alle diarie: in caso di sinistro avvenuto durante la vigenza della polizza (es. la data del certificato che attesti la positività al Covid (rilasciato da strutture sanitarie competenti), la data del ricovero ecc.);
- assistenza: dalla data di effetto della polizza.